


*rivista
dell'esecuzione
forzata*



UTET
GIURIDICA

VIVIANA BATTAGLIA

Spunti per una sistemazione dei rimedi sospensivi nell'esecuzione forzata

Sommario: 1. Premessa. – 2. Coordinamento tra inibitoria avverso titolo giudiziale e sospensione nell'opposizione a precetto. Controversie ordinarie. – 3. *Segue:* casistica esemplificativa. – 4. *Segue:* controversie di lavoro ed assimilate. – 5. Coordinamento tra potere sospensivo del giudice dell'opposizione a precetto e giudice dell'esecuzione: posizione del problema e soluzioni interpretative. – 6. *Segue:* la consumazione del potere sospensivo ex art. 615, 1° co., c.p.c. dopo l'inizio dell'esecuzione forzata. – 7. *Segue:* schema riepilogativo.

1. Premessa.

L'art. 615, 1° co., c.p.c., così come novellato dalla l. 14-5-2005, n. 80, attribuisce espressamente al giudice dell'opposizione a precetto il potere di sospendere, su istanza di parte e concorrendo gravi motivi, l'efficacia esecutiva del titolo.

È stato così generalizzato in sede di opposizione preventiva un potere di inibitoria che, prima della citata legge di riforma, era previsto solo dalla legge speciale in materia di opposizione a precetto cambiario e su assegno¹, e che la costante giurisprudenza escludeva in ogni altro caso.

Com'è noto, infatti, la Corte di cassazione, basandosi sia su un'interpretazione rigorosamente letterale degli artt. 615 e 623 c.p.c. nella formulazione *ante* riforma del 2005-2006, sia su argomenti sistematici tratti per lo più dal momento di inizio dei singoli procedimenti esecutivi, aveva sempre negato al giudice dell'opposizione a precetto il potere di sospendere l'esecutività del titolo (oltre che il processo esecutivo, in quanto non ancora formalmente iniziato), con la conseguenza che un eventuale provvedimento di tal guisa doveva considerarsi *tamquam non esset*².

¹ Cfr. art. 65, r.d. 14-12-1933, n. 1699, ed art. 56, r.d.l. 21-12-1933, n. 1736.

² Cfr., *ex multis*, Cass., 19-7-2005, n. 15220; Id., 8-2-2000, n. 1372.

È altresì noto come parte della dottrina avesse già da tempo criticato il riferito orientamento, denunciando non solo la controvertibilità dei suoi assunti di base, ma anche (e soprattutto) l'ingiustizia delle conseguenze da esso derivanti.

Invero, negare la possibilità della sospensione già in sede di opposizione preventiva significava costringere il soggetto destinatario del precetto a subire sempre e comunque l'inizio della procedura esecutiva – e quindi, in caso di espropriazione forzata, l'onta ed il danno del pignoramento – per poi proporre opposizione *ex art. 615, 2° co., c.p.c.* e con essa richiedere al giudice dell'esecuzione un provvedimento sospensivo della procedura medesima (ma non anche dell'efficacia esecutiva del titolo)³.

L'ingiustizia in discorso, peraltro, era evidentissima nei casi di precetto fondato su titolo esecutivo stragiudiziale, per il quale, ovviamente, non potevano (e non possono) soccorrere nemmeno le varie forme di inibitoria previste in sede di impugnazione.

Ma identici rilievi valevano anche per i titoli giudiziali osservandosi correttamente che, quando il creditore minaccia l'esecuzione forzata attraverso la notifica al debitore dell'atto di precetto, neppure una sentenza passata in giudicato fornisce l'assoluta certezza che in quel momento sussista il diritto in essa rispecchiato⁴, e pertanto negare al debitore il beneficio di un provvedimento sospensivo in sede di opposizione *ex art. 615, 1° co., c.p.c.* appariva del tutto illogico, oltre che sommamente ingiusto⁵.

³ In virtù dell'illustrato meccanismo, quindi, si imponeva al debitore di fare «una doppia opposizione, al precetto e al pignoramento»; ciò che costituiva una vera e propria «assurdità» (così SATTÀ, *Commentario al codice di procedura civile*, III, Milano, 1966, 501). Per di più, una richiesta di sospensione al giudice dell'esecuzione non avrebbe avuto alcun senso nei procedimenti di cui agli artt. 605 e 608 c.p.c. atteso che, prima delle intervenute modifiche legislative (l. 80/2005), era opinione consolidata in giurisprudenza che tali procedimenti iniziassero solo con l'accesso dell'ufficiale giudiziario sui luoghi ove dovevano eseguirsi in concreto la consegna o il rilascio coattivi (cfr., fra le tante, Cass., 3-6-1997, n. 4942). In questi casi, dunque, la sospensione dell'esecuzione appariva impossibile e comunque inutile, potendo essere invocata solo quando l'esecuzione era ormai conclusa. Per questi rilievi v., per tutti, MONTELEONE, *Diritto processuale civile*, 3° ed., Padova, 2000, 1056-1057 e 1078-1081.

⁴ Potendo tale diritto essere venuto meno per fatti successivi alla formazione della *res judicata*: pagamento, prescrizione, transazione, ecc. Analoghe considerazioni valgono, *a fortiori*, per i titoli giudiziali soggetti a gravame e/o opposizione.

⁵ In tal senso, v. MANDRIOLI, *L'azione esecutiva*, Milano, 1955, 485; REDENTI, *Diritto processuale civile*, III, Milano, 1957, 315 ss.; MAZZARELLA, *Contributo allo studio del titolo esecutivo*, Milano, 1965, 133; SATTÀ, *op. cit.*, 500 ss.; BUCOLO, *La sospensione dell'esecuzione*, Milano, 1972, I, 124 ss.; LUISSO, voce *Sospensione del processo di esecuzione*, *Enc. dir.*, XVIII, Milano, 1990, 62; CASTORO, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, Milano, 1994, 825 ss.; MONTESANO-ARIETA, *Diritto processuale civile*, III, Torino, 128-129; MONTELEONE, *Diritto*, cit., 1077 ss.; VACCARELLA, *Diffusione e controllo dei titoli esecutivi non giudiziali*, *RDP*, 1992, 47 ss.

Non va però dimenticato che altro nutrito filone dottrinale era in perfetta sintonia con il consolidato orientamento della giurisprudenza, negando categoricamente al giudice dell'opposizione a precetto il potere di impedire l'avvio dell'esecuzione tramite un provvedimento sospensivo. V., in tal senso, FURNO,

Come si ricorderà, le cennate critiche – sottoposte (ma senza successo) anche all'attenzione della Corte costituzionale⁶ – aprirono una breccia in epoca più recente nella giurisprudenza della Suprema Corte, la quale, proprio per colmare il vuoto legislativo già denunciato innanzi alla Consulta, ammise il ricorso al provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., ritenendolo «l'unico rimedio legittimamente esperibile da parte del soggetto destinatario del precetto, in difetto di strumenti processuali tipici», volto ad impedire l'avvio dell'esecuzione preannunciata⁷.

La soluzione, però, non era esente da dubbi e difficoltà applicative, come dimostrato, a tacer d'altro, dall'acceso dibattito dottrinale subito sviluppatosi sul punto⁸.

Ad ogni modo, in seguito alla modifica dell'art. 615, 1° co., c.p.c. tutte le questioni qui sinteticamente riferite possono dirsi superate, essendo ormai espressamente prevista la possibilità di sospendere su istanza di parte il corso

La sospensione del processo esecutivo, Milano, 1956, 67 ss.; ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, III, Napoli, 1957, 381 ss.; ALLORIO, *Sospensione dell'esecuzione per consegna o rilascio*, GI, 1946, I, 1, 111; CARNELUTTI, *Istituzioni di diritto processuale civile*, III, Roma, 1956, 117 ss.; ZANZUCCHI-VOCINO, *Diritto processuale civile*, III, Milano, 1964, 396 ss.; LIPARI, *Sospensione dell'esecuzione, incidenti di esecuzione e competenza*, GC, 1962, I, 449.

⁶ Cfr., in particolare, la sentenza del 19-3-1996, n. 81 (FI, 1996, I, 1924 ss., con nota di FABIANI, *Opposizione a precetto e sospensione dell'esecuzione*), secondo cui «è inammissibile, con riferimento all'art. 24 Cost., la questione di costituzionalità degli artt. 615, 623 e 624 c.p.c., nella parte in cui, secondo interpretazione consolidata ed assumibile come diritto vivente, non riconoscono al giudice dell'opposizione a precetto – inteso, quest'ultimo, quale atto preliminare all'esecuzione, come tale estraneo al processo esecutivo – il potere di sospendere l'esecuzione forzata, o meglio l'esecutività del titolo, nell'arco di tempo che va dal precetto all'inizio della vera e propria esecuzione; la questione, infatti, suppone un'eventuale *reductio ad legitimitatem* a carattere non obbligato e quindi postula una scelta fra più posizioni possibili, riservata in via esclusiva alla discrezionalità del legislatore». V., pure, NESPECA, *Il giudice dell'opposizione a precetto ed il potere di sospendere l'esecuzione: la Corte costituzionale demanda al legislatore il compito di eliminare il vuoto di tutela*, GC, 1997, I, 349 ss. Cfr. altresì, per ulteriori riferimenti, VIGNERA, *La sospensione cautelare dell'esecutività del titolo*, RDP, 1997, 175 ss.; CAPPONI, *Alcuni problemi su contraddittorio e processo esecutivo (alla luce del nuovo art. 111 della Costituzione)*, REF, 2001, 34 ss.; DANOVÌ, *Note sui rapporti tra opposizione a precetto, sospensione e inibitoria dell'esecuzione*, *ivi*, 2003, 254 ss.; ORIANI, *Titolo esecutivo, opposizioni, sospensione dell'esecuzione*, in AA.VV., *Le modifiche al codice di procedura civile previste dalla l. n. 80 del 2005*, FI, 2005, V, 110 ss.; Id., *La sospensione dell'esecuzione (sul combinato disposto degli artt. 615 e 624 c.p.c.)*, REF, 2006, 209 ss.

⁷ Cfr. le già citate Cass., 19-7-2005, n. 15220, e Id., 8-2-2000, n. 1372 (quest'ultima NGCC, 2001, I, 390, con nota di BIANCHI, *Opposizione a precetto: il provvedimento d'urgenza quale unico strumento per inibire il pignoramento*); Cass., 23-3-2000, n. 2051, REF, 2000, 649, con nota di CATALDI, *La tutela cautelare del debitore nell'opposizione a precetto ed il giusto processo civile: necessità costituzionale della sospensione, ex art. 700 c.p.c., dell'efficacia esecutiva del titolo*, e RDP, 2002, 619, con nota di METAFORA, *Considerazioni in tema di sospensione dell'esecuzione e provvedimenti d'urgenza in pendenza di opposizione a precetto*; Cass., 22-3-2001, n. 4107, FI, 2002, I, 3451, e GI, 2002, 504, con nota di ONNIBONI, *Provvedimento d'urgenza e sospensione dell'atto di precetto*; Cass., 19-7-2005, n. 15220. Sul punto v., pure, VULLO, *I provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.*, in CHIARLONI-CONSOLO (a cura di), *Trattato sui processi speciali*, II, *Processo cautelare*, Torino, 2005, 1281 ss.; ROMANO, *La nuova opposizione all'esecuzione*, REF, 2006, 489 ss.

⁸ Per una disamina del quale v. gli Autori citati nella precedente nota.

dell'es
dromi
proced

L'inn
proble
sospen
in sede
431, 4
(propo

In al
dal rigi
tratta c
medesi
concor

Com
che la ;
che uni
tra il po
giudice

Le p
vari e p
chiaro i
blema i

2. Co ne

Giova
cie di sc
ancora i
vari me
dendo c

⁹ Tant'
una rasse

¹⁰ V. ar
includo an
decreto in
l'opinione
punto v., c
2012, 330.

dell'esecuzione forzata ancor prima del suo formale inizio – ma dopo la fase prodromica di notifica del titolo e del precetto – quando venga contestato il diritto a procedere esecutivamente e concorrano gravi motivi.

L'innovazione legislativa, nonostante l'indubbia apprezzabilità⁹, crea però alcuni problemi di coordinamento con istituti analoghi, e segnatamente con gli altri rimedi sospensivi avverso l'esecuzione forzata già previsti dalla nostra legge processuale sia in sede di impugnazione-opposizione dei titoli giudiziali (v. artt. 283, 373, 397, 407, 431, 447-bis, 649, 668 c.p.c.), sia in sede di opposizione *ex art.* 615, 2° co., c.p.c. (proposta, cioè, innanzi al giudice dell'esecuzione).

In altri termini, onde evitare di cadere in un eccesso opposto a quello creato dal rigido indirizzo giurisprudenziale (ed in parte scientifico) di cui si è riferito, si tratta di stabilire qual è il rapporto che intercorre tra tutti questi rimedi aventi il medesimo scopo: se debba ammettersene (ed eventualmente entro quali limiti) il concorso, ovvero se debba ritenersi che siano in qualche misura alternativi.

Com'è agevole intuire, il problema ha una notevolissima rilevanza pratica, tant'è che la giurisprudenza vi si è spesso imbattuta offrendo, però, soluzioni tutt'altro che univoche (specie, come si vedrà meglio *infra*, per quel che concerne il rapporto tra il potere sospensivo del giudice dell'opposizione a precetto e quello spettante al giudice dell'esecuzione).

Le pagine che seguono cercheranno di offrire una panoramica esauriente dei vari e più recenti orientamenti espressi sull'argomento, sì da fornire un quadro più chiaro dell'intricata materia e – si spera – anche una risposta convincente al problema in esame.

2. Coordinamento tra inibitoria avverso titolo giudiziale e sospensione nell'opposizione a precetto. Controversie ordinarie.

Giova anzitutto osservare che l'art. 615, 1° co., c.p.c. non prevede una fattispecie di sospensione in senso tecnico del processo esecutivo, reputandosi questo non ancora iniziato, ma una forma di inibitoria che, analogamente a quelle correlate ai vari mezzi di impugnazione¹⁰, colpisce in radice la *vis executiva* del titolo, impedendo così l'inizio dell'esecuzione forzata.

⁹ Tant'è che essa ha ricevuto un giudizio quasi unanimemente positivo da parte della dottrina. Per una rassegna v. CONSOLO (diretto da), *Codice di procedura civile commentato*, Milano, 2013, *sub art.* 615.

¹⁰ V. artt. 283, 351, 373, 401, 407, 431 e 447-bis c.p.c. Nel novero delle cennate inibitorie vanno incluse anche quelle previste dagli artt. 649 e 668 c.p.c., rispettivamente in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ed opposizione all'ordinanza di convalida di licenza o sfratto, le quali, secondo l'opinione prevalente da noi condivisa, non costituiscono mezzi di impugnazione veri e propri. Sul punto v., anche per riferimenti, MONTELEONE, *Manuale di diritto processuale civile*, II, 4° ed., Padova, 2012, 330-332, nonché RUSSO, *La sospensione del processo esecutivo*, Roma, 2012, 134, nota 80. Solo

Ciò posto, il primo problema che nasce dalla norma in esame è se la sospensione ivi prevista abbia una valenza circoscritta alla singola esecuzione preannunciata con l'atto di precetto opposto, ovvero se sia idonea a paralizzare anche ogni altra azione esecutiva astrattamente esperibile in forza di quel titolo¹¹.

Invero l'art. 615, 1° co., c.p.c., facendo espresso riferimento alla sospensione dell'«efficacia esecutiva del titolo»¹², induce a ritenere che l'inibitoria eventualmente concessa dal giudice dell'opposizione a precetto abbia una portata generale, cioè precluda l'avvio e/o la prosecuzione di qualunque procedura esecutiva fondata su quel titolo, non differenziandosi perciò, *quoad effectum*¹³, dalle altre inibitorie già previste dalla nostra legge processuale in sede di gravame e/o opposizione.

In tal senso, peraltro, è orientata la prevalente dottrina¹⁴, anche se non mancano voci autorevoli di segno contrario¹⁵.

per comodità espositiva, dunque, parleremo genericamente di "impugnazioni" per riferirci a tutte le appendici cognitive di cui alle menzionate norme.

¹¹ È appena il caso di osservare che il problema *de quo* non avrebbe alcuna ragion d'essere se l'esecuzione forzata si ritenesse formalmente avviata con la notifica del precetto (in tal senso v. SATTA, *op. cit.*, sub art. 480). Com'è noto, però, secondo l'unanime giurisprudenza il precetto è «un atto che precede l'esecuzione» (cfr., *ex multis*, Cass., 28-9-2011, n. 19791) e non costituisce «atto introduttivo di un giudizio contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale» (così, da ultimo, Cass., 24-5-2012, n. 8213). *Contra* SALETTI, *Processo esecutivo e prescrizione. Contributo alla teoria della domanda esecutiva*, Milano, 1992, che invece considera il precetto domanda giudiziale a vari effetti, primo fra tutti quello interruttivo della prescrizione.

¹² Evidentemente al legislatore del 2005 sono apparse impraticabili le alternative dell'ordine di astensione al creditore/avente diritto di compiere il primo atto esecutivo (soluzione, questa, prospettata da DANOVÌ, *op. cit.*, 263, ed efficacemente definita come una specie di "inibitoria *in personam*" da ONNIBONI, *La sospensione del processo esecutivo fra norme vigenti e norme di futura attuazione*, CorG, 2005, 1719) e della diretta privazione di efficacia del precetto (su quest'ultima soluzione, v. ONNIBONI, *Provvedimento d'urgenza*, cit., 504).

¹³ Ma non anche, come si vedrà meglio *infra*, quanto ai presupposti.

¹⁴ Nel riferito senso v. TOTA, sub art. 615, in BRIGUGLIO-CAPPONI (a cura di), *Commentario alle riforme del processo civile*, Padova, 2007, 548; DAMIANI, *Sulla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo disposta dal giudice dell'opposizione a precetto*, GPC, 2007, spec. 423 ss.; VELLANI, *La disciplina della sospensione dell'esecuzione: c'è qualcosa di nuovo?*, RTPC, 2012, 809 ss.; CAPPONI, *Inibitorie e sospensioni nell'esecuzione forzata*, REF, 2009, 390-391. *Contra* T. Vicenza, 5.4.2010, REF, 2010, 707 ss., seguita da note critiche di Barreca, Capponi, Consolo, Petrillo, Pucciariello e Sassani, cui si rinvia per ulteriori riferimenti.

Tutti d'accordo, invece, sul rilievo che la sospensione dell'esecuzione – la quale, per logica e diritto, non compete al giudice della opposizione a precetto – incide esclusivamente sulla procedura esecutiva in corso e non anche sulle altre, potenziali o già in atto. Sul punto v., per tutti, IMPAGNATIELLO, *La provvisoria esecuzione e l'inibitoria nel processo civile*, Milano, 2010, spec. 392, testo e note. *Ex multis*, in giurisprudenza, Cass., 28-12-2004, n. 24045.

¹⁵ Cfr. BOVE, in BALENA-BOVE, *Le riforme più recenti del codice di procedura civile*, Napoli, 2006, 303, il quale, muovendo dall'assunto secondo cui il precetto costituirebbe il primo atto esecutivo, ritiene che l'inibitoria ex art. 615, 1° co., c.p.c., abbia sempre valenza limitata all'esecuzione preannunciata e non possa quindi incidere sull'efficacia del titolo in funzione dell'avvio di altre esecuzioni.

la sospensione
annunciata con
ogni altra azione

la sospensione
eventual-
mentale generale,
sospensiva fondata
e inibitorie già
in corso.

non mancano

riferirci a tutte le

essere se l'esecu-
v. SATTÀ, *op. cit.*,
atto che precede
produttivo di un
(così, da ultimo,
alla teoria della
e a vari effetti,

e dell'ordine di
questa, prospet-
"in personam" da
tuazione, CorG,
1991, v. ONNIBONI,

mentario alle
ia esecutiva del
1991, La disciplina
1991, Inibitorie e
REF, 2010, 707
ni, cui si rinvia

logica e diritto,
edura esecutiva
DELLO, La prov-
: Ex multis, in

oli, 2006, 303,
ivo, ritiene che
nunciata e non

Senza alcuna pretesa di soluzioni definitive, ci limitiamo ad osservare che frequenti sono i casi in cui il provvedimento sospensivo *ex art. 615, 1° co., c.p.c.* non può impedire ogni possibile utilizzazione a fini esecutivi del titolo, inibendo soltanto l'inizio della procedura esecutiva minacciata col precetto opposto¹⁶.

Si pensi al caso in cui l'opposizione a precetto sia fondata non già, come di regola, su ragioni inerenti al titolo esecutivo e/o al diritto in esso rispecchiato, ma su profili sostanziali strettamente attinenti al contenuto dell'atto di precetto, come quando, ad esempio, si contesti l'eccesso di spese ivi riportate, oppure l'inclusione di somme in tutto o in parte non dovute e, più in generale, vengano sollevate altre questioni di calcolo o conteggi errati.

In ipotesi come queste non sembra affatto lecito affermare che l'ordinanza di sospensione *ex art. 615, 1° co., c.p.c.* privi il titolo della sua generale efficacia esecutiva, dovendosi invece ritenere che siffatto provvedimento paralizzi l'esecuzione preannunciata limitatamente alla parte di somma che appare *ictu oculi* non dovuta¹⁷. Il creditore, quindi, potrebbe in teoria aggiustare il tiro, notificando altro atto di precetto, per poi procedere a pignoramento per le somme *ex novo* determinate.

Analogamente, qualora l'esecuzione sia minacciata solo nei confronti di alcuni condebitori, la sospensione *ex art. 615, 1° co., c.p.c.* non può estendersi a favore degli altri condebitori che non abbiano proposto opposizione (o che non siano intervenuti nel relativo giudizio già introitato da altro condebitore), così come è da escludere che la medesima sospensione possa coinvolgere tutti i potenziali precettanti ove le rispettive posizioni giuridiche, ancorché consacrate nel medesimo titolo, siano autonome e distinguibili¹⁸.

In buona sostanza, vero è che la formula adoperata dal legislatore attribuisce al giudice dell'opposizione a precetto il potere di sospendere *tout court* l'efficacia esecutiva del titolo, ma parimenti vero è che in molti casi (come quelli testé prospettati) tale potere, per logica e diritto, ha effetti limitati, incidendo solo sull'esecuzione preannunciata col precetto opposto e non anche su tutte le altre, potenziali o già in corso, fondate sul medesimo titolo.

¹⁶ Come rileva correttamente Oriani (ORIANI, *Titolo esecutivo, opposizione, sospensione dell'esecuzione*, cit., 110), la formula adoperata dal legislatore impone di soffermarsi a considerare l'applicabilità all'ordinanza di sospensione in discorso «degli indirizzi giurisprudenziali secondo i quali gli effetti del provvedimento di sospensione dell'esecuzione sono limitati al processo esecutivo nel quale è pronunciato il provvedimento e non influiscono sull'azione esecutiva resa astrattamente possibile dal titolo esecutivo, né sugli altri processi esecutivi eventualmente promossi sulla base dello stesso titolo».

¹⁷ Così CARDINO, *Modifiche in tema di sospensione e opposizione*, relazione all'incontro di studio organizzato dal C.S.M. sul tema «La riforma della legge n. 80/2005 in tema di esecuzioni civili», 10/11-4-2006, in www.csm.it.

¹⁸ Con riferimento alle ipotesi testé prospettate si è anche parlato di «sospensione parziale della *vis esecutiva* del titolo». Così RECCHIONI, *L'impedimento dell'efficacia del titolo esecutivo nell'opposizione ex art. 615, 1° co., c.p.c.*, REF, 2008, 367 ss. In argomento v., pure, LONGO, in MICCOLIS-PERAGO (a cura di), *L'esecuzione forzata riformata*, Torino, 2009, 656 ss.

Fatta questa importante precisazione, osserviamo che quando il titolo esecutivo sia di natura stragiudiziale l'unica via per chiederne la sospensione dell'efficacia esecutiva è quella dell'opposizione *ex art. 615, 1° co., c.p.c.*; quando, invece, il titolo sia una sentenza – o, più in generale, un provvedimento giudiziario suscettibile di revisione nell'apposita sede cognitiva¹⁹ – il debitore/obbligato che voglia chiederne l'inibitoria ha a disposizione due strade: quella dell'impugnazione e quella dell'opposizione a precetto.

Per di più, ove si tratti di sentenza di primo grado impugnata con l'appello (principale o incidentale), le due strade in questione sembrano quasi sovrapporsi, stante l'evidente affinità dei presupposti cui gli artt. 283 e 615, 1° co., c.p.c. subordinano, rispettivamente, la concessione del provvedimento sospensivo («gravi e fondati motivi», nel primo caso; «gravi motivi», nel secondo)²⁰.

Stando così le cose, si può intanto affermare con ragionevole certezza che la sospensione correlata all'opposizione a precetto trovi applicazione anzitutto verso i titoli stragiudiziali (e senza alcun limite), in ciò confortati anche dal rilievo che siffatti titoli costituiscono proprio il terreno di elezione della riforma del 2005²¹; di contro, verso i titoli giudiziari si dovrebbero ritenere applicabili solo le varie inibitorie già previste dalla legge processuale in sede di impugnazione.

Ma se si tratta di titolo giudiziale l'inibitoria in sede cognitiva esclude la sospensione *ex art. 615, 1° co., c.p.c.*?

Invero, la soluzione restrittiva non sembra trovare appiglio nella lettera della legge, poiché l'art. 615, 1° co., c.p.c., con formulazione chiara ed inequivoca, elargisce il rimedio della sospensione già in sede di opposizione pre-esecutiva senza alcun distinguo fra titoli giudiziari e titoli stragiudiziali²²; d'altro canto, però, non si può ragionevolmente ritenere che il legislatore, con la modifica della citata norma, abbia voluto introdurre un "doppione" a tutto danno del creditore/avente diritto munito di titolo esecutivo giudiziale.

¹⁹ V., *supra*, nota 10.

²⁰ Meno evidenti, invece, sono le analogie con le altre inibitorie previste in sede di gravame (v. artt. 373, 401, 407, 431 e 447-bis c.p.c.), richiedendosi per esse un presupposto più rigoroso dei "gravi motivi" di cui all'art. 615 c.p.c. Di conseguenza, in tali ipotesi, il debitore che voglia impedire l'inizio dell'esecuzione forzata «preferirà avvalersi dello strumento più elastico oggi elargito dall'art. 615 c.p.c., anziché dei rimedi più restrittivi testé ricordati» (così MONTELEONE, *Manuale*, II, cit., 288).

²¹ Invero, non è trascurabile che il legislatore del 2005 abbia, da un lato, introdotto l'inibitoria già in sede di opposizione a precetto e, dall'altro, ampliato il novero dei titoli esecutivi stragiudiziali con l'inserimento delle scritture private autenticate (ma solo relativamente alle obbligazioni di denaro in esse contenute) e con l'attribuzione agli atti notarili dell'efficacia esecutiva per la consegna o il rilascio coattivi (v. art. 474 c.p.c., così come modificato con l. 14-5-2005, n. 80 e l. 28-12-2005, n. 263).

²² Il punto può considerarsi ormai pacifico. In giurisprudenza v., in particolare, T. Venezia, 24-1-2007, secondo cui «l'opposizione a precetto, con la relativa istanza di sospensione del titolo, concerne sia titoli giudiziari che stragiudiziali, non essendo ipotizzabile alcun conflitto tra giudici, atteso che il giudice del precetto deve valutare non già il titolo in sé ma l'efficacia esecutiva dello stesso».

Pertanto, ammessa la confluenza di inibitorie avverso un titolo siffatto, occorre individuare con esattezza i limiti entro cui essa può trovare legittima e razionale applicazione.

Decisivo, a tal fine, è il principio – assolutamente pacifico in giurisprudenza – secondo cui in sede di opposizione all'esecuzione sono precluse ed inammissibili tutte quelle censure, o ragioni, inerenti al procedimento di formazione del titolo giudiziale, le quali possono farsi valere soltanto nelle apposite appendici impugnatorie.

In altri termini, il giudice dell'opposizione *ex art. 615 c.p.c.* non può valutare la legittimità del titolo sulla base di fatti dedotti o deducibili nel corso del procedimento in cui il medesimo titolo si è formato, essendo ad esso devoluta la cognizione dei soli motivi di illegittimità sostanziale strettamente inerenti la procedura esecutiva.

Pertanto, quando si tratti di titolo esecutivo giudiziale, la contestazione del «diritto a procedere ad esecuzione forzata» deve fondarsi o su ragioni che determinano l'inesistenza del titolo (così, ad es., nel caso di nullità assoluta ed insanabile della sentenza perché priva di sottoscrizione o resa contro la parte defunta prima della pendenza della lite, o ancora nel caso di provvedimento privo di efficacia esecutiva o che non documenti un diritto certo, liquido ed esigibile, ecc.) ovvero su fatti sopravvenuti alla sua formazione, i quali facciano venir meno il diritto in esso consacrato (ad es., intervenuta prescrizione, avvenuto pagamento e così via)²³.

Del resto, diversamente opinando, nascerebbe anche un problema di litispendenza, già evidenziato da attenta dottrina²⁴.

Ed allora, se è vero (come è vero) che l'ambito oggettivo del giudizio di opposizione *ex art. 615 c.p.c.* non coincide, e non può coincidere, con quello dell'impugnazione²⁵, i presupposti dell'inibitoria invocabile nelle due sedi devono essere necessariamente diversi (e ciò nonostante le eventuali assonanze della formulazione legislativa, particolarmente evidenti per l'appello).

In linea teorica, dunque, nessun conflitto è ipotizzabile tra i due poteri sospensivi in discorso, fermo restando che quello spettante al giudice dell'opposizione a precetto ha carattere, per così dire, "residuale", trovando ingresso solo in presenza di contestazioni che non possono farsi valere con un mezzo di impugnazione legislativamente previsto²⁶.

²³ Cfr., fra le tante, Cass., 27-11-2012, n. 20989; Id., 24-7-2012, n. 12911; Id., 14-10-2011, n. 21293; Id., 16-9-2010, n. 19686; Id., 7-10-2008, n. 24752. Per un'ampia panoramica giurisprudenziale e dottrinale sul punto, v. CONSOLO (diretto da), *op. cit.*, *sub. art. 615*.

²⁴ V. LIEBMAN, *Le opposizioni di merito nel processo d'esecuzione*, Roma, 1931, spec. 176 ss.

²⁵ Né – aggiungiamo – fra gli accertamenti oggetto dei due giudizi può configurarsi pregiudizialità in senso tecnico. Cfr., al riguardo, Cass., 13-6-2008, n. 15909.

²⁶ In questi termini, cfr. A. Genova, 26-7-2006, *GI*, 2007, 1217. Cfr., pure, T. Brindisi, 28-8-2007, secondo cui «una interpretazione sistematica, e non meramente superficiale, della novella di cui all'art. 615 c.p.c., porta a ritenere che il giudice dell'opposizione a precetto è dotato di un potere di

Discende dall'esposto che la parte interessata, nel ricorrere dei presupposti di legge, potrà chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo giudiziale sia innanzi al giudice dell'impugnazione sia innanzi al giudice dell'opposizione a precetto, essendo i due rimedi basati su presupposti diversi: ciò che vale anche per la sospensione richiesta (come in passato) in sede di opposizione all'esecuzione già iniziata (art. 615, 2° co., c.p.c.).

3. Segue: casistica esemplificativa.

A questo punto, onde meglio chiarire il rapporto tra il potere sospensivo *ex* art. 615, 1° co., c.p.c. e l'omologo potere spettante al giudice dell'impugnazione, sembra utile prospettare qui di seguito alcune evenienze possibili.

Si consideri anzitutto il caso in cui il giudice dell'impugnazione – ad es., il giudice d'appello, o anche dell'opposizione a decreto ingiuntivo – rigetti l'invocata inibitoria ancor prima dell'instaurazione del giudizio *ex* art. 615, 1° co., c.p.c.

La relativa ordinanza non preclude l'istanza di sospensione innanzi al giudice dell'opposizione a precetto, il quale, a sua volta, potrà rigettarla come pure accoglierla, non essendo vincolato dal provvedimento negativo del primo giudice; e ciò – si ripete – a causa della completa diversità di presupposti della sospensione (*fumus e periculum*) nell'un caso e nell'altro²⁷.

Identiche considerazioni valgono per l'ipotesi inversa, *alias* quando l'ordinanza di rigetto provenga dal giudice dell'opposizione a precetto prima che venga proposta l'impugnazione.

Anche in questo caso, infatti, l'ordinanza *de qua* non dovrebbe avere refluenze sul concorrente potere inibitorio spettante, ad es., al giudice d'appello, che perciò potrà concedere o negare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo a seconda che ritenga o meno sussistenti i relativi presupposti.

Qualche dubbio, semmai, potrebbe sorgere ove la sospensione sia concessa in prima battuta dal giudice dell'opposizione a precetto. In tal caso, infatti, v'è da

sospensione "tipizzato" (...). da esercitarsi, tuttavia, in relazione unicamente a fatti sopravvenuti alla formazione del titolo giudiziale, che non intacchino pertanto il merito della pretesa azionata». In senso conforme, più di recente, T. Campobasso, 28-2-2012, n. 164.

²⁷ In tal senso cfr., in particolare, T. Nola, 12-12-2008 (*GM*, 2010, 1, 68, con nota di Napolitano), secondo cui «anche nei casi in cui sia stata emanata, precedentemente all'instaurazione del giudizio di opposizione a precetto, un'ordinanza del giudice dell'impugnazione di rigetto della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ai sensi dell'art. 283 c.p.c., è pienamente ammissibile l'istanza di sospensione *ex* art. 615 c.p.c., rivolta al giudice competente per il giudizio di opposizione a precetto e, quindi, il reclamo avverso l'ordinanza di rigetto o di accoglimento dell'istanza». Se però innanzi al giudice dell'opposizione a precetto vengano dedotte ragioni e/o motivi in tutto o in parte coincidenti con quelli sollevati innanzi al giudice d'appello, l'istanza di sospensione *ex* art. 615, 1° co., c.p.c. è inammissibile.

chiedersi se il beneficiario del provvedimento abbia interesse (*ex art. 100 c.p.c.*) a richiedere l'inibitoria anche al giudice dell'impugnazione, e quindi se tale richiesta sia o meno ammissibile, potendo prospettarsi la sopravvenuta carenza di interesse.

In linea generale propendiamo per l'ammissibilità di una tale iniziativa.

In primo luogo si osservi che il provvedimento sospensivo *ex art. 615, 1° co., c.p.c.* è suscettibile di reclamo (*art. 624, 2° co., c.p.c.*)²⁸, e potrebbe perciò in quella sede essere riformato. Quindi, in pendenza dei termini per il reclamo, o in pendenza del relativo giudizio, la parte che aveva già ottenuto l'inibitoria in sede di opposizione a precetto ha comunque interesse a chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo anche al giudice del gravame, onde mettersi al riparo da un'eventuale riforma del provvedimento a lei favorevole.

Ma, a ben guardare, tale interesse permane anche ove l'ordinanza di accoglimento *ex art. 615, 1° co., c.p.c.* si sia consolidata per omesso reclamo, o per rigetto del reclamo.

Non va dimenticato, infatti, che mentre l'ordinanza *de qua* incide esclusivamente sull'esecuzione minacciata col precetto opposto²⁹, l'inibitoria ottenuta in sede di impugnazione preclude l'avvio in astratto dell'esecuzione forzata, facendo venir meno, anche se provvisoriamente, l'efficacia esecutiva del titolo.

Senza considerare che l'interesse a richiedere tale inibitoria, nonostante la già disposta sospensione *ex art. 615, 1° co., c.p.c.* potrebbe giustificarsi sempre con la diversità dei motivi deducibili nelle due sedi.

Si pensi, ad es., al caso in cui la sospensione sia stata concessa dal giudice dell'opposizione preventiva «perché l'efficacia esecutiva del titolo è ancora condizionata al momento di notifica del precetto (il che, all'evidenza, rende ingiusta l'esecuzione ma solo temporaneamente, cioè fino al verificarsi dell'evento dedotto nella condizione), laddove nella fase di impugnazione l'inibitoria dell'esecutività viene chiesta a motivo sia del pericolo *ex art. 283* sia soprattutto stante l'alta probabilità dell'ingiustizia o invalidità della sentenza impugnata, e dunque prospetticamente di una prognosi favorevole dell'esito del giudizio di gravame».

In questo caso, dunque, l'inibitoria in sede di impugnazione «consentirebbe di paralizzare *sine die*, fino almeno alla pronuncia di appello, ogni esecuzione, laddove quella disposta *ex art. 615 c.p.c.* potrebbe venir meno al sopravvenire dell'evento condizionante»³⁰.

In buona sostanza, chi abbia ottenuto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in sede di opposizione preventiva potrà legittimamente sollecitare l'omologo

²⁸ Sul punto v. PUCCIARIELLO, *La sospensione dell'esecutività del titolo e la reclamabilità del provvedimento ex artt. 615, 1° co. e 624, 1° co. c.p.c.*, REF, 2010, 351 ss.

²⁹ Almeno così è da ritenere nei casi, non infrequenti, descritti *supra*, § 2.

³⁰ Così, molto correttamente, RECCHIONI, *op. cit.*, 382.

potere del giudice dell'impugnazione, stante la diversità dei presupposti e della latitudine della sospensione nell'un caso e nell'altro.

Riteniamo, pertanto, che nella prospettata ipotesi il giudice dell'impugnazione non possa dichiarare l'inammissibilità della richiesta inibitoria per carenza di interesse, o perché l'efficacia del titolo è già stata sospesa dal giudice dell'opposizione preventiva, dovendo invece pronunciare sulla richiesta medesima accogliendola o rigettandola (salve, ovviamente, le altre e diverse ipotesi di inammissibilità che possono configurarsi)³¹.

Resta infine da esaminare il caso (invero più problematico) in cui la parte, ottenuta l'inibitoria dal giudice dell'impugnazione, invochi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo anche innanzi al giudice dell'opposizione a precetto.

Stavolta verrebbe proprio da dire che una tale iniziativa è inammissibile per carenza di interesse *ex art. 100 c.p.c.* Ed infatti, l'ordinanza di accoglimento emessa dal giudice del gravame non solo ha una latitudine più ampia di quella invocabile in sede di opposizione a precetto ma, rispetto a questa, vanta pure un grado di stabilità maggiore, essendo qualificata dalla legge come «non impugnabile»³², e quindi insuscettibile di revoca e/o modifica.

Tuttavia, non va trascurato che nell'ipotesi in esame il creditore, ad onta dell'inibitoria disposta dal giudice dell'impugnazione, ha comunque notificato il precetto al debitore, così preannunciando un'esecuzione forzata del tutto illegittima perché fondata su un titolo privo, in quel momento, di efficacia esecutiva.

Ora, in un caso del genere – di certo patologico, ma astrattamente possibile – l'unico modo per il debitore di bloccare l'esecuzione illegittimamente preannunciata è proporre opposizione a precetto e sollecitare il potere sospensivo del relativo giudice, il quale non potrà che prendere atto dell'inibitoria già disposta dal giudice dell'impugnazione emettendo un provvedimento meramente ricognitivo.

Esattamente come negli altri casi, dunque, anche in quello testé prospettato sussiste l'interesse a chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sia al giudice del gravame sia al giudice dell'opposizione preventiva. L'unica differenza rispetto alle ipotesi precedenti è che stavolta l'ordinanza di accoglimento emessa per prima dal giudice dell'impugnazione condiziona il potere sospensivo del giudice dell'opposizione a precetto, che non potrà logicamente e giuridicamente andare di contrario avviso.

³¹ Il che – ripetiamo – a condizione che le due inibitorie si fondino su motivi diversi. In caso contrario – se, cioè, l'inibitoria in sede di impugnazione si fondi sugli stessi motivi dedotti in sede di opposizione a precetto – la sospensione disposta ai sensi dell'art. 615, 1° co., c.p.c. fa venir meno l'interesse ad ottenere l'omologo provvedimento dal giudice del gravame, poiché sul punto è ormai cessata la materia del contendere.

³² V., per tutti, gli artt. 351, 373 e 649.

In conclusione, sembra che la confluenza dei rimedi sospensivi in esame sia sempre ammissibile, *id est* qualunque sia il giudice ad aver pronunciato per primo sull'invocata inibitoria (il giudice dell'impugnazione o quello dell'opposizione a precetto) e qualunque sia il contenuto del relativo provvedimento (accoglimento o rigetto).

Quanto finora esposto vale, ovviamente, se la proposta opposizione pre-esecutiva si collochi nel suo corretto alveo applicativo, miri cioè a contestare il diritto a procedere ad esecuzione forzata nei limiti in cui tale contestazione è ammessa avverso un titolo giudiziale.

Viceversa, se per tale via vengano sostanzialmente riproposti i motivi già dedotti o deducibili in sede di impugnazione, l'opposizione a precetto dovrà dichiararsi inammissibile con ogni conseguenza.

Dovrebbe escludersi, invece, una declaratoria di litispendenza, trattandosi di cause pendenti in gradi diversi³³. Tuttavia, considerato che sull'inibitoria il giudice dell'impugnazione pronuncia come organo giurisdizionale di primo, o unico, grado, si potrebbe ritenere applicabile alla descritta fattispecie l'art. 39 c.p.c.

4. Segue: controversie di lavoro ed assimilate.

Le considerazioni fin qui svolte valgono anche nell'ambito delle controversie di lavoro di cui all'art. 409 c.p.c. Ciò è di solare evidenza per le sentenze che pronunciano condanna a favore del datore di lavoro, le quali, giusta il disposto dell'art. 431, 5° co., c.p.c., sono provvisoriamente esecutive e «soggette alla disciplina degli artt. 282 e 283».

Per tali sentenze, dunque, esattamente come per quelle rese in esito all'ordinario giudizio di cognizione, è possibile chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva sia al giudice dell'impugnazione sia al giudice dell'opposizione a precetto nei limiti e con le conseguenze già illustrate.

Qualche perplessità residua, invece, per le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore, per le quali il nostro codice di procedura civile detta una disciplina differenziata sotto vari profili.

Anzitutto i commi 2° e 3° dell'art. 431, prevedono, rispettivamente, che «all'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza» e che il «giudice d'appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno».

Com'è agevole notare, la sospensione prevista per le suddette sentenze non solo è subordinata ad un presupposto molto più rigido di quello voluto dall'art. 283

³³ Cfr., *ex multis*, Cass., 20-6-2007, n. 14332.

(«gravissimo danno» a fronte di «gravi e fondati motivi»), ma è pure espressamente circoscritta alla sola «esecuzione».

Sembrirebbe, dunque, che il giudice d'appello, nel ricorrere del cennato presupposto, possa sospendere solo *ex post* l'esecuzione già iniziata della sentenza, e non anche *ex ante* la sua efficacia esecutiva.

Milita nell'esposto senso anche la previsione di cui all'art. 433, 2° co., c.p.c. per il quale «ove l'esecuzione sia iniziata, prima della notificazione della sentenza, l'appello può essere proposto con riserva dei motivi che dovranno essere presentati nel termine di cui all'articolo 434»³⁴.

Ebbene, dal complesso delle riferite disposizioni, la giurisprudenza prevalente ritiene che l'appello avverso le sentenze di condanna a favore del lavoratore non sia funzionale ad ottenerne la sospensione dell'efficacia esecutiva; un'istanza in tal senso dell'interessato (*alias* il datore di lavoro) sarebbe inammissibile, potendo il giudice del gravame disporre solo la sospensione dell'esecuzione già formalmente iniziata³⁵.

È a dire, però, che l'esposto orientamento – giustificato essenzialmente dall'asserita peculiarità del processo del lavoro (che dovrebbe tutelare maggiormente le ragioni del lavoratore, in quanto «parte debole» del rapporto dedotto in lite) – è intrinsecamente opinabile e non ha incontrato unanimità di consensi in dottrina.

Alcuni studiosi, infatti, già alla luce della riforma del 1990, che ha generalizzato la possibilità di richiedere l'inibitoria della sentenza di primo grado prima che l'esecuzione sia formalmente iniziata (art. 283 c.p.c.), hanno sostenuto la necessità di un'interpretazione correttiva degli artt. 431, 3° co., e 433, 2° co., c.p.c. volta a consentire anche la sospensione dell'efficacia esecutiva delle sentenze di condanna a favore del lavoratore³⁶.

Oggi, a parere di chi scrive, tale interpretazione correttiva è ulteriormente necessitata dall'intervenuta modifica dell'art. 615, 1° co., c.p.c.

Ed infatti appare del tutto incoerente, da un lato, ammettere la sospensione dell'efficacia esecutiva in sede di opposizione a precetto e, dall'altro, negarla in sede di appello, vale a dire nel contesto funzionalmente e strutturalmente deputato all'inibitoria della sentenza.

Sarebbe stato forse opportuno riscrivere gli artt. 431 e 433 c.p.c. per introdurre una disciplina dell'inibitoria uniforme in tutti i casi, eliminando così un'antinomia

³⁴ Secondo la riferita norma, dunque, la possibilità di proporre appello con riserva dei motivi è circoscritta all'ipotesi in cui il creditore proceda all'esecuzione della sentenza di primo grado sulla base del solo dispositivo, poiché solo in tal caso «si può promuovere l'esecuzione senza notificare previamente la sentenza» (così TARZIA, *Manuale del processo del lavoro*, Milano, 2008, 298). E tale possibilità è evidentemente funzionale ad anticipare l'inibitoria senza attendere la pubblicazione integrale della sentenza.

³⁵ Per un'esauriente disamina sul punto v. CONSOLO (diretto da), *op. cit.*, sub artt. 431 e 433.

³⁶ V. nota precedente.

sistematica che, già emersa all'indomani della novella del 1990, non ha oggi alcuna ragione giustificatrice. Tanto più ove si consideri che nel nuovo procedimento in materia di licenziamenti introdotto dalla l. 28-6-2012, n. 92 (c.d. riforma Fornero) è espressamente previsto che il giudice d'appello possa sospendere «l'efficacia della sentenza reclamata se ricorrono gravi motivi» (art. 1, 60° co., l. cit.), e che analoga facoltà era già contemplata nel c.d. contenzioso locatizio (soggetto in massima parte alle norme processuali dettate per le controversie di lavoro), per il quale l'art. 447-bis, ult. co., c.p.c. dispone che il giudice d'appello può «disporre con ordinanza non impugnabile che l'efficacia esecutiva o l'esecuzione siano sospese quando dalle stesse possa derivare all'altra parte gravissimo danno».

5. *Coordinamento tra potere sospensivo del giudice dell'opposizione a precetto e giudice dell'esecuzione: posizione del problema e soluzioni interpretative.*

La novella dell'art. 615, 1° co., ha generato anche una complessa questione di coordinamento tra il potere di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo spettante al giudice dell'opposizione a precetto ed il potere di sospensione del procedimento esecutivo spettante al giudice dell'esecuzione ex art. 624.

È questo, forse, l'aspetto più problematico da affrontare, tant'è che ad oggi varie, e spesso inconciliabili, sono le soluzioni prospettate dalla dottrina e dalla giurisprudenza; il che – rileviamo per inciso – discende dal modo con cui il nostro legislatore è intervenuto *in subiecta materia*, senza curarsi troppo di armonizzare le novità introdotte con il restante sistema normativo.

Ad ogni modo, prima di affrontare il cennato problema, ci sembrano opportuni alcuni chiarimenti.

Il primo riguarda l'oggetto e la latitudine dei poteri sospensivi in discorso.

È, infatti, opinione diffusa che la sospensione disposta ai sensi dell'art. 615, 1° co., avendo ad oggetto l'efficacia esecutiva del titolo, abbia una portata più ampia della sospensione dell'esecuzione ex art. 624: la prima precluderebbe l'esercitabilità dell'azione esecutiva in ogni possibile direzione³⁷; la seconda, invece, inciderebbe esclusivamente sulla singola procedura esecutiva in corso.

Abbiamo visto, però, che non sempre le cose stanno in questi termini, e che anzi in molti casi il provvedimento sospensivo del giudice dell'opposizione preventiva non può che avere effetti limitati al precetto stesso e quindi all'esecuzione con esso intimata.

Rebus sic stantibus, ci sembra che i due provvedimenti sospensivi in esame, al di là delle differenti locuzioni adoperate dal legislatore, presentino innegabili affinità

³⁷ Sul punto v., *supra* nota 14.

funzionali, rese ancora più evidenti dalla "potenziale identità dei presupposti" che ne costituiscono il fondamento.

Ed infatti, considerato che il giudice dell'opposizione a precetto molto difficilmente avrà modo di pronunciarsi sulla richiesta inibitoria prima del pignoramento³⁸, è ipotesi assai frequente nella pratica che il debitore promuova pure l'opposizione *ex art. 615, 2° co., c.p.c.* sollecitando anche il potere sospensivo del giudice dell'esecuzione sulla base «degli stessi motivi già dedotti in sede di opposizione preventiva»³⁹.

Ora, ammessa la liceità di una tale iniziativa (su cui v. *infra*), è chiaro che nella descritta ipotesi possono profilarsi delle vere e proprie situazioni di conflitto tra la competenza dei due giudici in ordine all'esercizio del potere sospensivo; conflitto che, invece, non è ipotizzabile tra il giudice dell'opposizione preventiva e il giudice dell'impugnazione per i rilievi esposti *supra*, né – aggiungiamo – tra il primo ed il giudice dell'esecuzione quando i due giudizi di opposizione, preventiva e successiva, si fondino su motivi diversi.

Il problema, dunque, è stabilire come debbano coordinarsi gli istituti in esame nel caso di doppia opposizione cui accedono istanze di sospensione fondate sugli stessi motivi, e segnatamente se il potere inibitorio del giudice dell'opposizione a precetto permanga anche dopo l'inizio del processo esecutivo o se, invece, tale evento ne comporti la consumazione.

S'è già detto che le soluzioni prospettate al riguardo dagli interpreti sono discordanti.

³⁸ E ciò perché il debitore-opponente deve rispettare il termine minimo di comparizione *ex art. 163-bis c.p.c.* (novanta giorni), durante il quale il creditore può compiere atti esecutivi. È stato giustamente rilevato in dottrina un difetto di coordinamento tra il novellato art. 615, 1° co., e l'art. 163-bis c.p.c., poiché, dovendosi rispettare il predetto termine minimo, «di fatto l'istanza di sospensione appare inutile. Il problema si può superare in due modi: o l'attore chiede ai sensi dell'art. 163-bis l'abbreviazione del termine di comparizione; oppure, dopo la notifica della citazione e l'iscrizione a ruolo, chiede con ricorso la fissazione anticipata di un'udienza per l'esame della sospensione» (così MONTELEONE, *Manuale*, II, cit., 266). Secondo RUSSO (*op. cit.*, 142) «in questo specifico ambito potrebbe trovare un residuale margine di applicazione il ricorso alla tutela *ex art. 700 c.p.c.*, per la concessione di un provvedimento *inaudita altera parte* che anticipi gli effetti della sospensione».

³⁹ Ricordiamo che la Suprema Corte, a volte, ha escluso la necessità della doppia opposizione, affermando che «il debitore che intenda conseguire la sospensione della procedura esecutiva non è tenuto a riproporre, con ricorso in opposizione all'esecuzione, la domanda già avanzata con l'opposizione a precetto, avendo la possibilità di chiedere la sospensione medesima con un'istanza al giudice dell'esecuzione, esclusivamente rivolta all'adozione di quella misura cautelare». Così Cass., 26-2-1987, n. 2040 e, in termini analoghi, Id., 23-5-1997, n. 4604.

Si tratta, però, di un orientamento non consolidato e, di fatto, poco seguito (oltre che controverso in dottrina). Invero, nella pratica accade spesso che, dopo la pronuncia del giudice dell'esecuzione sull'istanza di sospensione, i due giudizi di opposizione vengano riuniti *ex art. 273 c.p.c.*

Senza alc
buti sull'ar
propugnati

a) il prin
reciproca i

La tesi p
co., e 624 c
funzionalm
l'inizio di q
cedura esec

Il debito.
provvedime
dell'efficaci
sostenere il
giudice dell
suo compo

⁴⁰ Cfr. T. R
in MONTESAN
cui però la cc
ove l'istanza e
sospensione de
opposizione al
la predetta co
sia stata rigett
opposizioni ese
impugnabili
riforma del 20

⁴¹ Cfr. T. R
sospensione p
da un lato ad
sospendere l'e
giudice dell'op

Al riguardo
del titolo ad es
sopravvenienz
Il concorso di
nanze, che tut
zione che può
probabilmente
ordinanza del

⁴² In tal sen
precetto potrei
all'atto che il r
fine di «non a
la sospensione

«supposti» che

molto difficil-
gnoramento³⁸,
pure l'opposi-
vo del giudice
i opposizione

laro che nella
onflitto tra la
sivo; conflitto
va e il giudice
il primo ed il
tiva e succes-

i in esame nel
te sugli stessi
ne a precetto
le evento ne

sono discor-

mparizione ex
ti esecutivi. È
rt. 615, 1° co.,
fatto l'istanza
chiede ai sensi
fica della cita-
za per l'esame
, 142) «in que-
o alla tutela ex
icipi gli effetti

osizione, affer-
a non è tenuto
'opposizione a
udice dell'ese-
-1987, n. 2040

controverso
ell'esecuzione

Senza alcuna pretesa di completezza espositiva e rinviando agli appositi contributi sull'argomento, può dirsi che, ad oggi, sono essenzialmente tre gli orientamenti propugnati in dottrina e in giurisprudenza:

a) il primo sostiene la "concorrenza" tra i due poteri sospensivi, senza alcuna reciproca interferenza o limitazione⁴⁰.

La tesi poggia sull'assunto che i provvedimenti di sospensione ex artt. 615, 1° co., e 624 c.p.c., ancorché fondati sugli stessi presupposti, siano oggettivamente e funzionalmente diversi: con il primo si interviene sul titolo esecutivo, impedendo l'inizio di qualsiasi esecuzione forzata; con il secondo si interviene sulla singola procedura esecutiva, che viene sospesa.

Il debitore, quindi, dopo l'inizio dell'esecuzione avrebbe interesse non solo al provvedimento sospensivo ex art. 624, ma anche a quello più ampio (sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo) ex art. 615, 1° co.⁴¹. Del resto – si aggiunge – sostenere il contrario, e cioè che il pignoramento consuma il potere sospensivo del giudice dell'opposizione a precetto equivarrebbe a sostenere che il creditore con il suo comportamento possa facilmente vanificare la tutela invocata dall'opponente⁴².

⁴⁰ Cfr. T. Roma, 16-12-2008, *GM*, 2010, 63. In dottrina cfr. ARIETA-DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, in MONTESANO-ARIETA (a cura di), *Trattato di diritto processuale civile*, Padova, 2007, 278, secondo cui però la concorrenza dei poteri sospensivi spettanti ai due organi giudiziari si profilerebbe solo ove l'istanza ex art. 615, 1° co., c.p.c. non sia mai stata valutata nel merito; GIUSTI, *La disciplina della sospensione del processo esecutivo nella contemporanea proposizione della opposizione a precetto e della opposizione alla esecuzione*, *GM*, 2007, 2232 ss. (nota a T. Catania, 5-12-2006), secondo cui, invece, la predetta concorrenza si profilerebbe anche nell'ipotesi in cui l'inibitoria ex art. 615, 1° co., c.p.c. sia stata rigettata e reclamata. Sul punto v., pure, SALETTI, *Simmetrie ed asimmetrie nel sistema delle opposizioni esecutive*, *RDP*, 2007, 902 (la cui ricostruzione, però, si basa essenzialmente sul regime di inimpugnabilità delle sentenze rese su opposizione ex art. 615, 2° co., c.p.c; regime introdotto con la riforma del 2006 e poi soppresso dalla l. 69/2009), nonché RECCHIONI, *op. cit.*, 390 ss.

⁴¹ Cfr. T. Roma, 16-12-2008, *cit.*, secondo cui «la diversità funzionale dei due provvedimenti di sospensione porta ad escludere la equivalenza tra i due provvedimenti di sospensione e di conseguenza da un lato ad escludere che l'inizio della procedura esecutiva impedisca al giudice dell'opposizione di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e dall'altro ad escludere che la decisione negativa da parte del giudice dell'opposizione a precetto precluda a quello dell'opposizione all'esecuzione di sospenderla».

Al riguardo si è precisato che, ove il giudice dell'opposizione a precetto sospenda l'efficacia esecutiva del titolo ad esecuzione già iniziata «si potrà ritornare dal giudice dell'esecuzione per far valere questa sopravvenienza che priva di fondamento la pretesa del procedente di compiere ulteriori atti esecutivi. Il concorso di rimedi dunque indubbiamente sussiste e può anche dar luogo a delle provvisorie dissonanze, che tuttavia verranno ricomposte in forza della prevalenza del *dictum* del giudice della cognizione che può meglio compiere la prognosi sull'esito finale dell'opposizione, e che per tale ragione assai probabilmente si pronuncerà per secondo» (così CONSOLO, *REF*, 2010, 731, a commento della già citata ordinanza del T. Vicenza, 5-4-2010).

⁴² In tal senso RECCHIONI, *op. cit.*, 393 secondo cui «la competenza del giudice dell'opposizione a precetto potrebbe essere facilmente aggirata dal creditore opposto, procedendo rapidamente proprio all'atto che il nuovo strumento [la sospensione ex art. 615, 1° co., c.p.c.] vuole evitare». Pertanto, al fine di «non azzerare la valenza applicativa del nuovo strumento» è da ritenere che «se l'istanza per la sospensione è proposta in occasione dell'opposizione a precetto prima dell'esecuzione, il giudice

b) Il secondo orientamento – invero sostenuto da pochi (ma autorevoli) studiosi e finora accolto da sporadici pronunciamenti di merito – afferma, invece, che il potere sospensivo spetti unicamente al giudice dell'opposizione a precetto, essendo perciò privato il giudice dell'esecuzione⁴³. L'art. 624 c.p.c., dunque, troverebbe applicazione solo ove non sia stata proposta opposizione preventiva, ovvero non sia stata ivi richiesta l'inibitoria ex art. 615, 1° co., ovvero ancora a sostegno della doppia opposizione (preventiva e successiva) siano stati dedotti motivi diversi.

La tesi è legata essenzialmente alla definizione del rapporto tra i due giudizi cui accedono le istanze di sospensione, e prende le mosse dall'orientamento giurisprudenziale secondo cui le due opposizioni, quando vengano proposte per gli stessi motivi, darebbero luogo ad un'ipotesi di litispendenza⁴⁴.

c) Il terzo orientamento – sul quale v'è un certo consenso in giurisprudenza – afferma infine che, una volta iniziata l'esecuzione forzata, il potere sospensivo spetti solo al giudice dell'esecuzione (tesi della c.d. "consumazione" del potere sospensivo ex art. 615, 1° co., c.p.c. con il formale inizio della procedura esecutiva), la cui competenza sul punto ha natura funzionale⁴⁵.

dell'opposizione manterrà la competenza per l'esercizio del potere inibitorio, anche se il suo esercizio non sia avvenuto prima dell'inizio dell'esecuzione».

⁴³ In tal senso cfr. ORIANI, *La sospensione dell'esecuzione*, cit., 209 ss., nonché VITTORIA, *La sospensione esterna del processo esecutivo. La sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione*, REF, 2007, 401 ss. In giurisprudenza, v. T. Vicenza, 5-4-2010, cit., che però muove da premesse teoriche parzialmente diverse da quelle sostenute dagli Autori testé menzionati.

⁴⁴ Cfr., da ultimo, Cass., 20-7-2010, n. 17037. In senso sostanzialmente conforme Cass., 24-10-1986, n. 6235. Cfr., altresì, Cass., 16-6-2000, n. 8214, che ha escluso la litispendenza qualora nella prima causa sia stata proposta istanza ex art. 96 c.p.c., «presentando detta controversia un *quid pluris* ulteriore sufficiente a rendere detta causa obiettivamente diversa dall'altra». Secondo Cass., 2-8-2000, n. 10121, «la competenza del giudice dell'esecuzione a provvedere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione stessa ha carattere funzionale, e non è pertanto, né suscettibile di deliberazione o modifica in sede di decisione all'opposizione all'esecuzione, né revocabile da parte del giudice dell'opposizione agli atti esecutivi (che non sia stato investito della legittimità stessa del provvedimento), né modificabile per effetto dell'eventuale litispendenza tra due giudizi di opposizione all'esecuzione».

⁴⁵ Cfr. Cass., 10-3-2006, n. 5368, *GDtr*, 2006, 14, 62, con nota di Finocchiaro; analogamente T. Roma, 17-5-2007; T. Catania, 5-12-2006, *GM*, 2007, 2227, con nota critica di GIUSTI, *op. cit.*; Cass., 2-8-2000, n. 10121, cit. In dottrina hanno ritenuto che, una volta formalmente iniziata l'esecuzione, il potere sospensivo spetti esclusivamente al giudice dell'esecuzione CAPPONI, *Appunti sulle opposizioni esecutive dopo le riforme del 2005-2006*, REF, 2007, spec. 605-608; ID., *Il processo esecutivo*, Bologna, 2008, 179; BOVE, in BALENA-BOVE, *op. cit.*, 307 e, in termini problematici, BARRECA, *La riforma della sospensione del processo esecutivo e delle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi*, REF, 2006, 661 ss.

Per una più approfondita analisi delle argomentazioni a sostegno dei diversi orientamenti qui sinteticamente riferiti, v. METAFORA, voce *Sospensione dell'esecuzione*, *Digesto/civ.*, Agg., II, Torino, 2007, 1204 ss.; VITTORIA, *op. ult. cit.*; ID., *L'inibitoria del titolo esecutivo e la sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c.*, REF, 2009, 381 ss.; MICCO, *La sospensione nel processo esecutivo*, *ivi*, 2007, 291 ss.; CAPPONI, *Sul potere di sospensione ex art. 615, comma 1 c.p.c. del giudice dell'opposizione a precetto*, *ivi*, 571 ss.; ORLANDO, *Le sospensioni esterne alla procedura esecutiva*, *ivi*, 2012, spec. 533 ss.

Anticipiamo sin d'ora che quest'ultimo orientamento ci sembra il più convincente, e ciò non solo perché evita l'insorgere di situazioni conflittuali altrimenti difficilmente risolvibili, ma anche (e soprattutto) perché meglio si armonizza con l'attuale sistema normativo in materia di sospensione nel processo esecutivo.

Qui di seguito le motivazioni che giustificano la nostra opzione interpretativa.

6. Segue: la consumazione del potere sospensivo ex art. 615, 1° comma, c.p.c. dopo l'inizio dell'esecuzione forzata.

Come già accennato, parte della dottrina, muovendo dall'assunto che il provvedimento inibitorio ex art. 615, 1° co., abbia una latitudine maggiore di quello ex art. 624, sostiene che l'inizio dell'esecuzione forzata non farebbe venir meno il potere sospensivo del giudice dell'opposizione a precetto, che pertanto concorrerebbe con quello del giudice dell'esecuzione.

Su tale assunto, e sulle ragioni per cui esso non convince, ci siamo già espressi.

Invero, partendo dall'assunto esattamente opposto – e cioè che l'oggetto e la latitudine delle due sospensioni è, in sostanza, identico – deve coerentemente concludersi che «una volta iniziata l'esecuzione, la funzione della modifica apportata all'art. 615 è esaurita», e che la sospensione possa essere disposta solo dal giudice dell'esecuzione.

Opinare diversamente – ammettere, cioè, che due giudici diversi possano, nella stessa unità di tempo, provvedere in ordine alla richiesta sospensione, valutando in perfetta autonomia gli stessi presupposti che ne costituiscono il fondamento – comporterebbe una sovrapposizione di ordinanze inutili (se dello stesso segno) o configgenti (se di segno opposto), che francamente ci sembra del tutto irrazionale.

A sostegno della tesi qui accolta milita anche l'art. 624, 3° co., c.p.c., per il quale «nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma [e cioè dal giudice dell'esecuzione quando sia proposta opposizione ex artt. 615 o 619], se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 630, terzo comma».

La riferita disposizione, nonostante gli interventi correttivi del 2009, si presenta tecnicamente imperfetta ed inidonea a risolvere tutte le questioni interpretative che già la precedente formulazione aveva posto, e che in questa sede non è il caso di affrontare *funditus*⁴⁶.

⁴⁶ In argomento v., *ex multis*, CAPPONI, *Inibitorie e sospensioni*, cit., spec. 398 ss.; VITTORIA, *L'inibitoria del titolo esecutivo*, cit.; CAMPESE, *Le modifiche al processo esecutivo introdotte dalla l. 18-6-2009*, n. 69, REF, 2010, 426 ss.

prevoli) studiosi
i, invece, che il
precetto, essen-
dunque, trove-
ventiva, ovvero
cora a sostegno
i motivi diversi.
due giudizi cui
ento giurispru-
te per gli stessi

urisprudenza –
sospensivo spetti
tere sospensivo
va), la cui com-

se il suo esercizio

VITTORIA, *La sospen-*
sione, REF, 2007, 401
riche parzialmente

Cass., 24-10-1986,
i nella prima causa
juris ulteriore suf-
2000, n. 10121, «la
l'esecuzione stessa
i sede di decisione
i atti esecutivi (che
r effetto dell'even-

gamente T. Roma,
; Cass., 2-8-2000,
cuzione, il potere
posizioni esecutive
ologna, 2008, 179;
lla sospensione del
ss.

ntamenti qui sin-
, II, Torino, 2007,
dell'esecuzione ex
007, 291 ss.; CAP-
a precetto, *ivi*, 577

Conformemente al suo dato testuale, ci limitiamo ad osservare che essa, contemplando solo le ordinanze emesse dal giudice dell'esecuzione, si riferisce esclusivamente all'ipotesi di sospensione disposta nell'ambito del giudizio di opposizione *ex artt.* 615, 2° co., o 619 e non anche a quella disposta *ex art.* 615, 1° co., dal momento che un giudice dell'esecuzione ancora non esiste quando si propone l'opposizione a precetto⁴⁷.

Peraltro, nel caso di opposizione *ex art.* 615, 1° co., il giudizio di merito è già instaurato e pendente, e perciò non può configurarsi il presupposto del meccanismo sospensione-estinzione descritto dalla norma in esame (*id est*, mancata introduzione del giudizio di merito entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 616).

La lettera dell'art. 624, 3° co., ci sembra, dunque, inequivoca ed insuscettibile di una qualche interpretazione che ne consenta l'applicabilità anche alle ordinanze di sospensione emesse dal giudice dell'opposizione a precetto⁴⁸.

Ciò – se non erriamo – significa che l'ordinanza di sospensione pronunciata dal giudice dell'esecuzione ha una connotazione più incisiva di quella emessa dal giudice dell'opposizione a precetto: nonostante la sostanziale identità di oggetto e di presupposti, solo la prima può comportare (nel ricorrere delle condizioni descritte dall'art. 624, 3° co.) la caducazione del pignoramento, mentre identica conseguenza non può verificarsi per la seconda, proprio perché nella *mens legis* è pensata come rimedio preventivo all'inizio dell'esecuzione forzata.

Discende dall'esposto che, una volta iniziata l'esecuzione forzata, sorge l'interesse del debitore a proporre anche opposizione *ex art.* 615, 2° co., e a richiedere al giudice dell'esecuzione il provvedimento sospensivo più incisivo; di contro, viene meno l'interesse dello stesso debitore ad un'ordinanza di sospensione *ex art.* 615, 1° co., ed il correlativo potere del giudice dell'opposizione a precetto.

Peraltro, la diversa connotazione dei provvedimenti sospensivi in discorso dovrebbe eliminare in radice il problema di un'eventuale litispendenza tra i due giudizi di opposizione, preventiva e successiva; problema che, come già accennato, aveva indotto parte della dottrina a ritenere che, anche dopo l'inizio dell'esecuzione, il potere sospensivo spettasse solo al giudice dell'opposizione a precetto⁴⁹.

Al contrario, noi riteniamo che una volta eseguito il pignoramento (o, comunque, dato formale avvio all'azione *in executivis*), la parola sul punto della sospensione spetti esclusivamente al giudice dell'esecuzione.

Depone in tal senso anche l'art. 623 c.p.c., secondo cui «salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo,

⁴⁷ In tal senso cfr. T. Milano, 28-5-2008, *REF*, 2009, 347. *Contra* T. Vicenza, 5-4-2010, cit.

⁴⁸ Sul punto v., per tutti, MONTELEONE, *Manuale*, II, cit., 291-292.

⁴⁹ V., *supra*, nota 43.

l'esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del giudice dell'esecuzione».

Com'è noto, il *punctum dolens* posto dalla riferita norma concerne la possibilità di interpretare la locuzione «giudice davanti al quale è impugnato il titolo» in senso ampio, cioè comprensivo non solo del giudice dell'impugnazione in senso tecnico, ma anche del giudice dell'opposizione pre-esecutiva⁵⁰.

Osserviamo, però, che l'interpretazione estensiva aveva un senso *ante* riforma del 2005, vale a dire quando non era prevista la possibilità della sospensione in sede di opposizione a precetto: con un'evidente forzatura interpretativa – perché tecnicamente con l'opposizione a precetto non si impugna il titolo esecutivo, e segnatamente quello giudiziale – si cercava di colmare il vuoto di tutela da più parti denunciato.

Oggi, alla luce del novellato art. 615, 1° co., c.p.c., tale interpretazione estensiva appare sostenibile solo se l'esecuzione si fondi su titolo stragiudiziale, potendosi in tal caso con l'opposizione a precetto dedurre anche i vizi attinenti al procedimento di formazione del titolo.

Ad ogni modo, qualunque sia l'interpretazione che voglia darsi all'espressione «giudice davanti al quale è impugnato il titolo», ci sembra che la tesi della consumazione del potere sospensivo *ex art.* 615, 1° co., dopo il formale inizio della procedura esecutiva non venga scalfita, ma al contrario avvalorata.

Ed infatti l'art. 623, sia dal punto di vista letterale che sistematico, conferma che una volta iniziata l'esecuzione il potere sospensivo è riservato al giudice dell'esecuzione, cui sia stata proposta opposizione *ex art.* 615, 2° co., o 619 c.p.c con la relativa istanza, salvi i casi di sospensione *ex lege* e quelli in cui la sospensione sia già stata disposta (*id est*, anteriormente all'inizio dell'esecuzione) «dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo».

Chiarito che col formale inizio dell'esecuzione forzata il potere sospensivo del giudice dell'opposizione a precetto viene, per così dire, eliso, occorre adesso chiedersi se, e in che modo, la decisione di quest'ultimo sulla richiesta inibitoria (decisione emessa, evidentemente, prima del pignoramento)⁵¹ condizioni il potere sospensivo del giudice dell'esecuzione.

In linea generale, condividiamo la tesi per cui il giudice dell'esecuzione è «titolare di un potere di sospensione suo proprio, che non può ritenersi consumato o inibito dalla decisione del giudice della opposizione a precetto»⁵²; e ciò non solo perché tale

⁵⁰ A favore di tale possibilità v., da ultimo, RUSSO, *op. cit.*, 95 ss., ed ivi ulteriori riferimenti.

⁵¹ Si tratta – come già detto – di ipotesi infrequente, poiché nella pratica è quasi sempre il giudice dell'esecuzione a decidere per primo sulla sospensione, ma ai nostri fini non può ovviamente prescindere.

⁵² Così GIUSTI, *op. cit.*, che però, contrariamente a quanto da noi sostenuto, ritiene che anche il giudice dell'opposizione preventiva vanti «un altrettanto generale potere sospensivo (...) che non resta inibito dall'inizio dell'esecuzione».

decisione è intrinsecamente provvisoria, ma anche perché – come già sottolineato – dopo il formale avvio della procedura esecutiva la competenza a decidere sulla sospensione spetta funzionalmente al giudice dell'esecuzione, e detta competenza funzionale opera sia ove il giudice dell'opposizione a precetto non abbia ancora pronunciato sull'invocata inibitoria, sia nell'inversa ipotesi (arg. ex art. 624 c.p.c.).

Ovviamente, se il giudice dell'opposizione a precetto abbia già concesso l'inibitoria, il giudice dell'esecuzione cui sia stata proposta istanza di sospensione⁵³, o anche d'ufficio, emetterà un provvedimento meramente ricognitivo (come quando l'inibitoria sia stata concessa dal giudice del gravame) e sospenderà a sua volta il procedimento illegittimamente iniziato con le conseguenze descritte dall'art. 624, 3° co., c.p.c., dichiarando altresì la nullità assoluta del pignoramento abusivamente eseguito.

Se, invece, il giudice dell'opposizione a precetto abbia negato la richiesta inibitoria, il debitore potrà proporre l'istanza di sospensione al giudice dell'esecuzione (avendone palesemente interesse) che provvederà nel modo ritenuto più opportuno, accogliendola o rigettandola; ciò in ossequio ai poteri spettanti per legge al giudice dell'esecuzione ed in conformità al disposto dell'art. 623, il cui *incipit* («salvo che la sospensione sia disposta») lascia chiaramente intendere che un provvedimento negativo sulla sospensione pronunciato prima dell'inizio della procedura esecutiva non incide sul potere sospensivo del giudice dell'esecuzione⁵⁴.

7. Segue: *schema riepilogativo*.

Sempre a fini meramente esemplificativi, riteniamo utile fornire qui di seguito uno schema riassuntivo circa il coordinamento tra i poteri sospensivi ex artt. 615, 1° co., e 624 c.p.c.:

1) ipotesi in cui l'esecuzione abbia inizio prima che il giudice dell'opposizione a precetto pronunci sull'invocata inibitoria.

In tal caso il potere sospensivo ex art. 615, 1° co., si consuma, spettando solo al giudice dell'esecuzione sospendere la procedura esecutiva. Resta salvo unicamente il caso in cui la doppia opposizione e le relative istanze di sospensione si fondino su motivi diversi; ciò che giustifica una concorrenza di poteri sospensivi.

⁵³ Da notare che nella prospettata ipotesi l'interesse del debitore a sollecitare anche il potere sospensivo del giudice dell'esecuzione discende sia dal carattere più incisivo del relativo provvedimento, sia dal fatto che, ad onta della concessa inibitoria, il creditore ha comunque dato inizio alla procedura esecutiva.

⁵⁴ *Contra* T. Catania, 5-12-2006, cit., secondo cui se il giudice dell'opposizione a precetto abbia pronunciato sull'istanza di inibitoria, rigettandola, il giudice dell'esecuzione successivamente adito dovrà necessariamente «dichiarare l'improponibilità della (riproposta) istanza di sospensione poiché il potere di decidere su di essa si è già consumato essendo stato esercitato, sia pure negativamente, dal giudice della opposizione a precetto».

2) ipotesi in cui il giudice dell'opposizione a precetto provveda sulla richiesta inibitoria prima del pignoramento (e, più in generale, prima del formale inizio della procedura esecutiva).

Al riguardo, occorre ulteriormente distinguere:

a) se il giudice dell'opposizione a precetto abbia concesso l'inibitoria, il giudice dell'esecuzione dovrà a sua volta sospendere la procedura illegittimamente intrapresa, trattandosi semplicemente di prendere atto del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo già emesso ai sensi dell'art. 615, 1° co., c.p.c.

b) se il giudice dell'opposizione a precetto abbia negato l'inibitoria, il giudice dell'esecuzione potrà accogliere o rigettare l'istanza di sospensione innanzi a lui proposta, senza che il precedente provvedimento negativo condizioni (o addirittura consumi) l'autonomo potere sospensivo, di cui è titolare.

olineato –
dere sulla
mpetenzia
ia ancora
4 c.p.c.).
esso l'ini-
sione³³, o
e quando
ia volta il
l'art. 624,
ivamente

sta inibi-
secuzione
oportuno,
il giudice
salvo che
adimento
esecutiva

i seguito
artt. 615,

sizione a

o solo al
camente
ndino su

re sospen-
mento, sia
procedura

abbia pro-
lito dovrà
é il potere
al giudice